gli eventi che hanno causato il *blackout*.

Gli esiti di tale indagine congiunta, portata a termine solo dall'Autorità e dalla CRE (l'UFE è stato escluso in quanto aveva pubblicato un rapporto sui medesimi eventi, riportando conclusioni unilaterali) sono stati resi pubblici lo scorso 23 aprile e hanno permesso di evidenziare le cause internazionali all'origine del *blackout* quali:

- la mancata predisposizione di adeguate misure atte a garantire il funzionamento in sicurezza delle reti e delle forniture fra sistemi elettrici in Europa, da parte degli operatori delle reti di trasmissione svizzere; ciò nella pianificazione del funzionamento del sistema relativo al 28 settembre 2003, effettuata il giorno prima, e nelle attività svolte nella notte fra il 27 e il 28 settembre 2003;
- la mancata conformità alle regole UCTE (*Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity*) per la gestione in sicurezza dei sistemi di interconnessione adottate su base volontaria da tutte le imprese che gestiscono le reti di trasmissione nei paesi dell'Europa continentale, da parte delle imprese elettriche svizzere integrate, nella notte fra il 27 e il 28 settembre 2003;
- l'inadeguatezza delle misure e la sottostima degli interventi correttivi che avrebbero dovuto essere richiesti ad altri gestori di rete da parte degli operatori svizzeri in seguito alla perdita accidentale della linea a 380 kV Mettlen-Lavorago (linea del Lucomagno). Tali errori hanno condotto alla perdita della linea a 380 kV Sils-Soazza (linea del San Bernardino) e quindi a una situazione di funzionamento dell'interconnessione fuori controllo.

Sulla base dei risultati emersi dall'indagine i due regolatori hanno concluso che le regole UCTE dovranno essere rese legalmente vincolanti e monitorate – dove la valutazione e il controllo dovranno essere effettuati anche attraverso le funzioni dei regolatori nazionali –, che si dovrà rafforzare il coordinamento fra gestori di rete ai fini della pianificazione della gestione, nonché ai fini della gestione in tempo reale delle reti interconnesse e che, anche in Svizzera, si adotti un quadro normativo coerente con la legislazione vigente nell'Unione europea al fine di assicurare la sicurezza delle reti e delle forniture in Europa. Ambedue i regolatori si impegnano a lavorare anche in stretta collaborazione con il CEER (*Council of European Energy Regulators*) e la Commissione europea, in modo da contribuire allo sviluppo della sicurezza delle reti europee e della concorrenza nel mercato elettrico continentale.

ISTRUTTORIE NEL SETTORE GAS

Nell'ambito del settore gas, nel corso del 2003 sono state avviate tre istruttorie formali finalizzate a comporre alcuni casi di contenzioso in materia di accesso alle reti di distribuzione. La prima per adottare una sanzione amministrativa contro la Compagnia Generali Metanodotti S.r.l. (CGM), le altre due per accertare un illecito rifiuto di accesso alla rete di distribuzione contro le società Nettis Impianti S.p.A. e Sime S.p.A.. Inoltre, è stata avviata l'istruttoria relativa all'accesso al servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia.

Il contenzioso tra CGM ed Energas

Con delibera 19 dicembre 2002, n. 218, l'Autorità aveva avviato un'istruttoria formale nei confronti della società CGM, relativamente al rifiuto di accesso al servizio di distribuzione opposto, per mancanza di capacità sulla rete, alla società Energas S.r.l. L'istruttoria ha evidenziato l'infondatezza della motivazione del rifiuto di accesso, in quanto Energas intendeva solamente subentrare a CGM nella stessa fornitura in atto da anni con un suo cliente finale. A fronte dell'accertata illegittimità del rifiuto, con successiva delibera 2 settembre 2003, n. 98, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria ordinando a CGM di consentire a Energas l'accesso al servizio.

Avverso la delibera n. 98/03, nell'ottobre 2003 CGM ha presentato un ricorso assistito da istanza sospensiva. In primo grado il TAR per la Lombardia, con ordinanza n. 1944, del 5 novembre 2003, ha respinto la domanda cautelare di sospensione. Avverso detta ordinanza la CGM ha proposto appello al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha respinto con ordinanza n. 103, del 13 gennaio 2004.

Con la medesima delibera n. 98/03, l'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria formale nei confronti della CGM, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e, in particolare, della delibera 26 giugno 2002, n. 122, che prevede l'obbligo per l'esercente il servizio di distribuzione di effettuare nuovi conferimenti o revisioni delle capacità assegnate in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro. Le risultanze istruttorie di questo procedimento sono state trasmesse alle parti interessate in data 29 ottobre 2003. Con lettera in data 5 novembre 2003, CGM ha presentato una richiesta di audizione finale di fronte al Collegio.

Il contenzioso tra Nettis Impianti e Italcogim Vendite

Con delibera 17 aprile 2003, n. 37, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della società Nettis Impianti per accertare se la condotta adottata da questa nei confronti delle società Italcogim Vendite S.p.A., Galleria Auchan e la Rinascente S.p.A. fosse lesiva del diritto previsto dal combinato disposto del-

l'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00. L'istruttoria ha confermato che il rifiuto dell'accesso al servizio di distribuzione gestito da Nettis Impianti, concretizzatosi con il mancato rispetto dell'appuntamento stabilito per la lettura del contatore al quale essa solo poteva accedere, precludendo in tal modo il materiale avvio dell'esecuzione del servizio di vettoriamento nei confronti della società Italcogim Vendite, non era supportato da alcuna delle deroghe previste dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, essendo stati confermati come unici motivi i mancati accordi tesi a regolamentare il rapporto di trasporto tra le società Nettis Impianti e Italcogim Vendite.
In sede di audizione congiunta, svoltasi nel giugno 2003, le parti hanno manifestato serio interesse a una composizione bonaria della vicenda, impegnandosi a effettuare un tentativo in tal senso e a comunicarne l'esito agli Uffici. Nel luglio 2003, le parti hanno reso noto all'Autorità di aver stipulato un contratto di trasporto sulla rete di distribuzione che ha avuto esecuzione a partire dall'1 luglio 2003, data da cui l'accesso al servizio di distribuzione ha avuto effettivamente luogo. Essendo stata soddisfatta l'istanza presentata da Italcogim Vendite, a seguito dell'intervenuta conciliazione fra le parti, è quindi venuto meno il presupposto per l'avvio dell'istruttoria e per la sua prosecuzione. Pertanto l'istanza è stata archiviata.

Il contenzioso tra Sime e Dalmine Energie

Con delibera 29 ottobre 2003, n. 125, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della società Sime, relativamente al rifiuto alla richiesta di accesso al servizio opposto alla società Dalmine Energie S.p.A., subentrata nella fornitura a tre clienti finali (Hoval Carival S.r.l., Fiap S.p.A. e Cima S.r.l.), precedentemente forniti da Sime e allacciati a tre diverse reti di distribuzione della stessa. Come nel caso descritto della società CGM, con la medesima delibera n. 125/03, l'Autorità ha anche avviato un'istruttoria formale per comminare una sanzione amministrativa pecuniaria a Sime, per inosservanza dell'obbligo (previsto dalla delibera n. 122/02) di effettuare nuovi conferimenti o revisioni delle capacità assegnate in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.
Nel dicembre 2003, durante l'audizione congiunta, Sime aveva argomentato che il rifiuto da essa opposto fosse giustificato dal fatto che Dalmine Energie non aveva ottenuto sulla rete di trasporto, interconnessa con le reti di distribuzione di Sime, il conferimento della necessaria capacità di trasporto; inoltre, nella pendenza dell'istruttoria, Dalmine Energie stava indebitamente percependo il corrispettivo per la fornitura di gas dai sopra richiamati clienti finali.
L'istruttoria ha evidenziato che Dalmine Energie aveva ottenuto il conferimento sulla rete di trasporto necessario per immettere il proprio gas nelle reti gestite

da Sime. Tuttavia, perché Dalmine Energie potesse accedere alla rete, Sime avrebbe dovuto imputare a essa una quota del gas presente nelle proprie reti (in misura pari a quella alla quale Dalmine Energie aveva diritto) e comunicare quanto sopra all'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione (Snam Rete Gas), ai fini delle allocazioni previste nel relativo Codice di rete. Non avendo posto in essere tali adempimenti, Sime ha precluso a Dalmine Energie l'accesso alle reti.

Nel gennaio 2004 gli Uffici hanno trasmesso alle parti interessate le risultanze istruttorie, nelle quali viene sostanzialmente confermata l'illegittimità del rifiuto prospettata nella delibera di avvio. In data 26 febbraio 2004 si è svolta, presso la sede di Milano dell'Autorità, l'audizione finale richiesta dalle società Dalmine Energie, Sime, Hoval Carival, Fiap e Cima, nel corso della quale i loro rappresentanti hanno esposto e ribadito le rispettive ragioni.

In conseguenza di quanto sopra, gli Uffici proporranno all'Autorità l'adozione di un provvedimento in forza del quale Sime sia intimata a porre in essere tutti i comportamenti necessari a immettere nelle reti di sua pertinenza il gas per il quale Dalmine Energie ha ottenuto la capacità di trasporto ai punti di interconnessione sopra richiamati.

Per quanto riguarda il periodo durante il quale Sime ha precluso l'accesso a Dalmine Energie, si deve invece precisare che, nelle risultanze istruttorie di cui sopra, gli Uffici hanno prospettato una soluzione conciliativa articolata nei seguenti assunti e conseguenze:

a) il gas consegnato e consumato dai clienti finali sopra richiamati sino al 31 dicembre 2002 apparteneva a Sime, mentre il gas consegnato e consumato nel periodo successivo a tale data, apparteneva a Sime.Comm., con la conseguenza che dette società hanno diritto, per i periodi di competenza, a ottenere quanto indebitamente riscosso da Dalmine Energie per il servizio di vendita;
b) Dalmine Energie avrebbe comunque titolo al risarcimento del danno in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto per le quantità di gas che risulterebbero invendute ai sopra detti clienti finali;
c) la compensazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b) determinerebbe la persistenza in capo a Dalmine Energie del solo obbligo di corrispondere a Sime l'importo per il servizio di distribuzione di gas da quest'ultima erogato.

Con riferimento all'aspetto sanzionatorio della vicenda in esame, gli Uffici, qualora le parti addivenissero a un accordo conciliativo nei termini sopra prospettati, proporranno all'Autorità l'irrogazione di una sanzione pecuniaria determinata nel minimo ammontare previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il contenzioso tra GNL Italia e Gas Natural Vendita Italia

Ai sensi della delibera 29 settembre 2003, n. 113, il servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia è offerto con conferimento della capacità disponibile su base annuale, entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, e assicurando la parità di trattamento tra gli utenti. In deroga a tali condizioni, possono essere effettuati conferimenti con condizioni diverse, a patto che i relativi contratti di accesso siano verificati e approvati dall'Autorità.

Per l'anno termico 2001/02 la società Snam Rete Gas S.p.A., che nel 2001 gestiva il terminale di Panigaglia (oggi gestito da GNL Italia S.p.A.), aveva stipulato con l'allora Snam (divenuta poi Eni – Divisione Gas & Power) un contratto "in deroga" per l'accesso al terminale, di durata pluriennale, trasmesso all'Autorità ai fini della verifica. L'Autorità aveva modificato tale contratto (delibera 7 marzo 2002, n. 38) e aveva ribadito che, indipendentemente dalla durata contrattuale che le parti decidono di convenire, la capacità rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo deve comunque essere determinata con procedure di conferimento da rinnovare annualmente. Per ogni anno termico in cui l'impresa di rigassificazione effettua conferimenti di capacità su base annuale, in deroga alle previsioni generali contenute nella delibera 30 maggio 2001, n. 120, le parti sono tenute a trasmettere all'Autorità il relativo contratto di accesso per la conseguente verifica.

Nel novembre 2003 GNL Italia ha comunicato all'Autorità di aver negato l'accesso al servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia alla società Gas Natural Vendita Italia S.p.A., per insufficienza della capacità necessaria per il servizio di rigassificazione su base annuale. In particolare, GNL Italia ha precisato che tutta la capacità disponibile per il servizio di rigassificazione su base annuale era stata già conferita alla società Eni S.p.A., e che Gas Natural Vendita Italia avrebbe potuto avere accesso solamente al servizio di rigassificazione di tipo *spot*.

Da un esame della documentazione inviata dalla stessa GNL Italia, è emerso che Gas Natural Vendita Italia aveva formulato una prima richiesta di accesso già nel luglio 2003 per un servizio di tipo continuativo. L'istruttoria formale avviata dall'Autorità (con la delibera 12 febbraio 2004, n. 16) ha lo scopo di accertare se il comportamento di GNL Italia nei confronti di Gas Natural Vendita Italia sia qualificabile come ingiustificato rifiuto di accesso e costituisca pertanto presupposto per l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti, ai sensi della legge n. 481/95.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO E ISPEZIONI

I controlli tecnici

Nel periodo compreso tra l'aprile 2003 e l'aprile 2004 si è svolto un programma di controlli tecnici, consistenti in sopralluoghi presso esercenti o impianti, ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95. Essi sono stati effettuati prevalentemente in attuazione di delibere dell'Autorità. I controlli tecnici sono stati 19 (193 dall'inizio dell'attività di controllo) e hanno interessato 7 esercenti il servizio elettrico (di cui 8 esercizi di Enel Distribuzione S.p.A.), 4 esercenti il servizio gas e un impianto di Enel Green Power S.p.A. (Tav. 7.1).

Gli esercizi di Enel Distribuzione presso cui sono stati effettuati controlli tecnici riguardano 21 ambiti territoriali (province di Forlì, Varese, Treviso, Rieti, Roma, Frosinone, area metropolitana di Napoli, Sassari e Trapani). Questi sono stati scelti a campione, verificando la metodologia di registrazione delle interruzioni anch'esse scelte a campione. A tal proposito gli Uffici dell'Autorità hanno proseguito la consulenza con il Dipartimento di matematica del Politecnico di Milano, utilizzando le metodologie di verifica a campione elaborate dal medesimo dipartimento.

Una parte consistente dei controlli ha riguardato l'effettuazione di verifiche sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti e relativi al 2002, suddivise in tre diverse fasi. La prima ha interessato un esercente con numero di utenti compreso tra 5 000 e 100 000 e un esercente con numero di utenti superiore a 100 000 entrati per la prima volta in regolazione; i risultati di tali controlli tecnici sono stati utilizzati per la predisposizione della delibera 31 luglio 2003, n. 93, con cui l'Autorità ha determinato i livelli tendenziali di miglioramento della continuità come base per la regolazione della qualità del servizio. La seconda ha riguardato 3 esercenti già in regolazione (tra cui gli 8 esercizi di Enel Distribuzione) ed era finalizzata al procedimento per la definizione degli incentivi e delle penalità relativi all'anno 2002; i risultati di tali controlli tecnici sono stati

TAV. 7.1 **SINTESI DEI CONTROLLI TECNICI ESEGUITI**

aprile 2003 - aprile 2004

MOTIVAZIONE	ESERCENTI O IMPIANTI CONTROLLATI
Regolamentazione della continuità del servizio elettrico	8 esercizi di Enel Distribuzione 6 aziende di media e grande dimensione
Contributi a produttori elettrici ai sensi del provvedimento CIP6 e del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994	1 impianto idroelettrico
Tariffe gas	4 aziende di medie e piccole dimensioni

utilizzati per la predisposizione della delibera 4 dicembre 2003, n. 140, con cui l'Autorità ha determinato per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio conseguiti dagli esercenti. La terza, iniziata nel mese di aprile 2004, ha interessato 2 esercenti con numero di utenti compreso tra 5 000 e 100 000, entrati per la prima volta in regolazione nell'anno 2004.

Sono risultati non validi i dati di 2 esercizi di Enel (6 ambiti territoriali), entrambi a causa del valore dell'indice di precisione esterno alla fascia di tolleranza ammessa, per i quali si è proceduto al calcolo del valore presunto dell'indicatore di riferimento e si sono azzerati gli incentivi previsti. Per gli ambiti territoriali i cui dati sono stati dichiarati validi a seguito dei controlli tecnici e per quelli non sottoposti a controllo tecnico sono stati confermati i dati di continuità comunicati dalle imprese distributrici.

Durante i controlli tecnici effettuati sui dati di continuità del servizio relativi al 2002, sono stati verificati tre aspetti: l'accuratezza delle registrazioni delle interruzioni effettuate dagli esercenti (cioè la valutazione della completezza ed esattezza delle registrazioni relative alle interruzioni con origine sulla rete di media tensione); la precisione dei dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti (ovvero la valutazione dell'errore di computo dei dati di continuità del servizio in relazione alla durata e al numero degli utenti coinvolti nelle interruzioni registrate con origine sulle reti di media tensione); infine la correttezza dell'attribuzione delle interruzioni alle cause di forza maggiore ed esterne, in modo da escluderne gli effetti dal computo dell'indicatore di riferimento utilizzato per la verifica del conseguimento dei livelli tendenziali.

A seguito dei controlli tecnici effettuati è stato rilevato che le imprese distributrici applicano ormai una prassi comune di registrazione delle interruzioni e utilizzano generalmente in modo corretto le clausole di esclusione previste dalla regolazione della continuità del servizio.

Il controllo presso l'impianto di produzione di Enel Green Power ha riguardato la verifica di interventi eseguiti in ordine alle provvidenze per produttori di elettricità, ai sensi delle disposizioni CIP6, che sono stati accertati con delibera 1 luglio 2003, n. 74.

I controlli presso gli esercenti il servizio gas hanno riguardato la verifica della corretta applicazione della metodologia utilizzata per la determinazione delle opzioni tariffarie per l'attività di distribuzione del servizio gas. In particolare, in base alla delibera 31 luglio 2003, n. 89 – che ha introdotto una procedura di verifica individuale dei maggiori costi sopportati dalle imprese di distribuzione che gestiscono il servizio in forma associata, con una rete estesa su più località, in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti – gli esercenti che si trovino nella situazione descritta devono trasmettere all'Autorità, congiuntamente alla proposta tariffaria, una dichiarazione basata su evidenze contabili oggetti-

vamente verificabili, dei maggiori costi; l'Autorità deve poi procedere alle verifiche dei dati dichiarati, mediante controlli tecnici e ispezioni. I controlli tecnici nelle sedi delle 4 società di distribuzione hanno avuto diversi riscontri: in un caso si è avuta l'archiviazione della pratica, mentre negli altri casi è ancora in corso la valutazione della documentazione acquisita.

I controlli tecnici hanno comportato in media un sopralluogo della durata di 1,5 giorni e l'impiego di 3 persone tra funzionari dell'Autorità ed esperti acquisiti dalla stessa tramite un progetto di collaborazione realizzato con l'ENEA in materia di controlli tecnici e ispezioni.

L'elenco dei controlli tecnici è riportato in dettaglio nella tavola 7.2.

Tutti gli interventi effettuati hanno dato o daranno luogo a provvedimenti generali o individuali dell'Autorità.

Le ispezioni

Nel periodo compreso tra aprile 2003 e aprile 2004 è proseguita l'attività di collaborazione con il Nucleo speciale tutela concorrenza e mercato della Guardia di Finanza, come previsto dalla delibera 14 settembre 2001, n. 199, recante il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia

TAV. 7.2 **ELENCO DEI CONTROLLI TECNICI EFFETTUATI DA APRILE 2003 AD APRILE 2004**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	NUMERO E CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI	MOTIVAZIONE	ESITO
Servizio distribuzione elettrica	2 aziende con numero utenti superiore a 100 000 1 azienda con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000	Applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico e determinazione dei recuperi di continuità del servizio	Verificati 17 ambiti territoriali di cui 6 dichiarati non validi
	1 azienda con numero utenti superiore a 100 000 entrante in regolazione nel 2003 1 azienda con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000 entrante in regolazione nel 2003	Applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico e determinazione dei livelli tendenziali di miglioramento della continuità	Verificati 4 ambiti territoriali tutti dichiarati validi
	2 aziende con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000 entranti in regolazione nel 2004	Applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico e determinazione dei livelli tendenziali di miglioramento della continuità	Valutazione in corso
Servizio produzione elettrica	1 impianto idroelettrico di taglia piccola	Accertamento di rifacimento, potenziamento e costi sostenuti per la realizzazione di impianti ai sensi del provvedimento CIP6	Istanza rifacimento accolta
Servizio distribuzione gas	1 azienda con numero utenti superiore a 100 000 1 azienda con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000 2 aziende con numero utenti inferiore a 5 000	Accertamento della corretta applicazione della tariffa gas	Verificata la corretta applicazione della tariffa gas per 1 azienda di grandi dimensioni e valutazione in corso per le rimanenti aziende

di Finanza in materia di ispezioni. Nel corso del medesimo periodo il rapporto con il Nucleo speciale è proseguito con una serie di cordiali e fattivi incontri, durante i quali sono state formalizzate le procedure per l'esecuzione delle ispezioni, in accordo con il Protocollo di intesa.

Inoltre, durante il periodo in esame, è stata completata l'analisi dei risultati delle ispezioni, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 e stabilite dall'Autorità con delibera 18 aprile 2002, n. 65, presso i 24 esercenti il servizio di distribuzione elettrica.

Gli esiti delle suddette ispezioni sono riportati in dettaglio nella tavola 7.3.

Nel mese di dicembre 2003, sono state effettuate 2 ispezioni, stabilite dall'Autorità con delibera 12 novembre 2003, n. 128, presso le società Consiag Reti S.p.A. e Acam S.p.A., al fine di acquisire informazioni relativamente alla corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 89/03. L'esecuzione delle verifiche ha comportato l'esame di documenti relativi ai bilanci e ai costi di gestione.

Successivamente l'Autorità, con delibera 5 febbraio 2004, n. 10, ha rigettato le proposte tariffarie base per l'anno termico 2003/04, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate dalla società Consiag Reti.

Infine, nel mese di aprile 2004 è stata effettuata un'ispezione presso la Società Irpina Distribuzione Gas, SIDGAS S.p.A., al fine di acquisire informazioni relativamente alla corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera 28 dicembre 2000, n. 237.

TAV. 7.3 **ELENCO DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE DA APRILE 2003 AD APRILE 2004**

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	NUMERO E CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI	MOTIVAZIONE	ESITO
Servizio distribuzione elettrica	4 aziende con numero utenti superiore a 100 000 13 aziende con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000 7 aziende con numero utenti inferiore a 5 000	Applicazione dei corrispettivi di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali in bassa tensione, dei corrispettivi del servizio di vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato in bassa tensione e modalità di fatturazione dei corrispettivi dei servizi di trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione a seguito dell'introduzione dell'euro	Verificata la corretta applicazione delle delibere dell'Autorità per 2 aziende di grandi dimensioni, per 3 aziende di medie dimensioni e per 2 aziende di piccole dimensioni. Emerse inottemperanze per le rimanenti aziende
Servizio distribuzione gas	1 azienda con numero utenti superiore a 100 000 1 azienda con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000	Applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 89/03	Rigetto delle proposte tariffarie base per l'anno termico 2003/04 per 1 azienda di grandi dimensioni e valutazione in corso per 1 azienda di medie dimensioni
	1 azienda con numero utenti compreso tra 5 000 e 100 000	Applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 237/00	Valutazione in corso

Controllo della qualità nel servizio di fornitura del gas

L'attività di vigilanza si è concentrata sui controlli sistematici sull'attuazione delle direttive dell'Autorità sulla qualità commerciale dei servizi gas e sulla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas.

Nel 2003 sono stati verificati i dati comunicati dagli esercenti relativi agli indennizzi automatici pagati ai clienti finali; il controllo ha riguardato 15 imprese evidenziando una diminuzione del fenomeno di mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto di norma a problemi organizzativi o inadeguatezza dei sistemi informativi (le imprese hanno comunque pagato gli indennizzi con maggiorazioni comprese tra il doppio e il quintuplo per ritardato pagamento).

Solo 3 imprese, tra quelle verificate nel 2003, erano già state controllate nel 2002 per mancato o ritardato pagamento degli indennizzi: da esse è stata acquisita prova documentale (fotocopia della bolletta di ogni cliente finale riportante l'indennizzo corrisposto o copia dell'assegno circolare) dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo.

Per quanto riguarda la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, nel 2003 sono stati verificati in particolare i dati comunicati dagli esercenti per la ricerca programmata delle dispersioni e per l'odorizzazione del gas.

Si sono così individuate 35 imprese che, in base ai dati comunicati, risultavano non adempienti, se pure di poco, rispetto alle percentuali minime annue di ispezione delle reti imposte dall'Autorità per ogni impianto di distribuzione (minimo il 20 per cento per le reti in bassa pressione e il 30 per cento per quelle in media/alta pressione); poiché il 2002 è stato il primo anno di attuazione della delibera 28 dicembre 2000, n. 236, si è scelto di inviare alle imprese una richiesta di informazioni anche al fine di accertare che non si trattasse solo di errori materiali nei dati comunicati.

Alle 23 imprese che sono risultate effettivamente inadempienti è stato richiesto – e ottenuto – l'impegno di recuperare nel 2003 le percentuali di reti non sottoposte a ispezione nell'anno precedente in modo da superare i minimi imposti dall'Autorità con riferimento al biennio 2002-2003.

Sezione 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ORGANIZZAZIONE E RISORSE

PAGINA BIANCA

8. RAPPORTI ISTITUZIONALI

RAPPORTI CON IL GOVERNO, IL PARLAMENTO E ALTRE ISTITUZIONI

Nel periodo aprile 2003 – aprile 2004, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha formulato segnalazioni al Governo e al Parlamento su disegni di legge in discussione, nonché osservazioni e proposte riguardo a sviluppi normativi rilevanti per i settori dell'energia elettrica e del gas, come previsto dalla sua legge istitutiva. Essa ha inoltre presentato al Ministero delle attività produttive, in attuazione di quanto richiesto da norme di legge, pareri relativamente a schemi di disposizioni amministrative.

L'Autorità è stata chiamata a fornire specifici elementi conoscitivi e osservazioni attinenti ai settori di sua pertinenza nell'ambito di audizioni parlamentari presso le competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

È proseguita l'indagine conoscitiva congiunta sui mercati dell'energia elettrica e del gas, avviata di concerto con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato il 20 febbraio 2003, che verrà chiusa in corso d'anno.

Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento

Segnalazione sul disegno di legge di riordino del settore energetico

Il 19 giugno 2003 l'Autorità ha inoltrato ai Presidenti della Camera e del Senato una segnalazione contenente osservazioni e proposte sul disegno di legge AC 3297, recante *Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi.*

Nella segnalazione si proponeva l'estensione al settore elettrico dello statuto della società responsabile della rete di trasmissione nazionale, già previsto per il gas, come società sottoposta alle funzioni di regolazione dell'Autorità, integrate dalla intestazione al Ministro delle attività produttive del potere di adottare i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza, l'economicità e la programmazione a lungo termine del sistema. Si giudicavano poi superflue le disposizioni proposte in materia di esenzione dai diritti di accesso di terzi alle nuove capacità di trasporto di gas naturale, in quanto già oggetto di analoghe disposizioni dell'Autorità. Si riteneva inappropriata l'introduzione per via di legge di criteri specifici relativi alla determinazione delle tariffe in quanto limitative della necessaria discrezionalità dell'organo di regolazione. Si suggerivano nuove norme atte a impedire la formazione o il consolidamento, in capo a gruppi nei quali figurino imprese utenti delle infrastrutture di rete e del sistema delle offerte, di posizioni di controllo delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti

nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. Si notava la potenziale contraddittorietà delle norme che attribuivano al ministero la potestà di individuare le modalità e le condizioni delle importazioni nel caso di insufficienza delle capacità di trasporto disponibili, con le norme di cui all'art. 23 della nuova Direttiva comunitaria per il mercato del gas naturale. Si proponeva di eliminare la possibilità di differire il passaggio dei clienti finali del mercato elettrico allo *status* di idonei, prospettando invece la possibilità che essi possano mantenere le tariffe regolamentate fino a diversa opzione. Erano poi sottolineati i rischi di un'eccessiva estensione dell'area degli impianti ammissibili al sistema di incentivazioni attraverso il sistema dei certificati verdi, con possibile aumento delle tariffe a carico dei clienti finali, difficoltà di bilanciamento e costi amministrativi in relazione alla soluzione proposta. Si osservavano inoltre i pericoli di duplicazione e frammentazione della disciplina della qualità del servizio, derivanti dall'attribuzione al Ministero delle attività produttive del potere di emanare norme in materia per le piccole reti isolate. Si suggeriva il mantenimento in capo ai distributori di gas naturale dell'obbligo di accertare la sicurezza degli impianti di utenza a valle del misuratore. Si proponeva di eliminare la facoltà di proroga delle concessioni di stoccaggio del gas naturale, al fine di favorire l'entrata di nuovi soggetti.

Osservazioni sui decreti in materia di efficienza e risparmio energetico

Il 24 luglio 2003 l'Autorità presentava, su richiesta del Ministero delle attività produttive, le proprie osservazioni e proposte sugli schemi di nuovi decreti ministeriali in materia di efficienza e risparmio energetico negli usi finali, relativi rispettivamente all'energia elettrica e al gas.

Nell'ambito di un giudizio complessivamente positivo sugli schemi di decreto, anche in relazione all'introduzione della trattabilità dei risultati ottenuti attraverso i cosiddetti "certificati bianchi", l'Autorità riteneva opportuna in via transitoria la definizione di obiettivi nazionali di risparmio energetico a carico dei distributori, giudicando tuttavia che tale responsabilità sarebbe stata destinata a trasferirsi sui venditori e sulle società di servizi energetici a seguito del riassetto dei settori. Si suggeriva poi di includere negli obblighi i clienti direttamente connessi con le reti di trasporto del gas naturale, in modo da evitarne l'ingiustificata esenzione dagli obblighi relativi all'efficienza e al risparmio energetico. Pur apprezzando la semplificazione degli adempimenti proposta dagli schemi, si sottolineava l'estensione delle tipologie di intervento previste, assai maggiore che in analoghe esperienze di paesi comparabili; si proponeva quindi di adottare metodi standardizzati e analitici per la valutazione dei risultati effettivamente raggiunti, dopo una fase sperimentale riferita a modalità di intervento limitate.

In relazione alle complessità delle operazioni di controllo, verifica ed emissione di certificati di efficienza energetica, l'Autorità ne proponeva l'affidamento a un soggetto terzo, sottoposto alla sua supervisione e al suo coordinamento, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome. Si proponeva poi sia di coprire i costi degli interventi attraverso le tariffe di trasmissione e distribuzione, sia che da esse fossero detratti i proventi delle eventuali sanzioni irrogate per mancato conseguimento degli obiettivi.

Osservazioni sulle disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

In occasione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*, l'Autorità ha inviato, in data 16 ottobre 2003, alcune osservazioni ai Presidenti della Camera e del Senato. Si osserva come l'adozione di ulteriori norme primarie in materia di funzioni già intestate a ministeri o società operative introduca rigidità nel governo del settore energetico. Inoltre, la determinazione della capacità interrompibile, definita dal Ministro delle attività produttive con propri provvedimenti negli anni scorsi, e l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, intestano allo stesso ministro tale funzione: la nuova norma, anche se orientata al fine di garantire la sicurezza, appariva in contrasto con le esigenze di trasparenza e con le procedure consultative precedentemente adottate nel settore. Infine il trasferimento al Ministro delle attività produttive del potere, intestato all'Autorità dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di disciplinare modalità e condizioni delle importazioni di elettricità si porrebbe in contrasto con la nuova Direttiva europea 2003/54/CE e con il regolamento europeo sugli scambi transfrontalieri di elettricità (vigente nell'ordinamento italiano con decorrenza 4 agosto 2003), che intestano alle Autorità di regolazione nazionali le funzioni in oggetto.

Segnalazione sull'unificazione di proprietà e gestione della rete elettrica nazionale

Il 20 aprile 2004, l'Autorità ha inviato al Governo una segnalazione in merito all'applicazione dell'art. 1-*ter*, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativamente ai criteri, alle modalità e alle condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

È stata rappresentata l'esigenza che le misure in via di adozione siano tali da garantire l'indipendenza e l'imparzialità del soggetto investito della gestione, così come le razionalizzazioni tese a promuovere miglioramenti in termini di

economicità ed efficienza del servizio, nonché di sicurezza del sistema elettrico nazionale.

È altresì essenziale la coerenza con la disciplina comunitaria, e in particolare con l'assetto del settore previsto dalla Direttiva 2003/54/CE. Occorre escludere la possibilità che singoli operatori settoriali possano controllare, di fatto o di diritto, le decisioni adottate dal soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete. Ciò può essere ottenuto sia con misure incidenti sull'assetto proprietario, sia con misure vertenti sui processi di formazione delle decisioni negli organi societari.

La suddetta unificazione di proprietà e gestione rappresenta inoltre l'occasione per valutare l'opportunità di perseguire quella territoriale della rete nazionale di trasmissione. A questo fine l'Autorità potrebbe intervenire attribuendo ai soli soggetti proprietari delle porzioni di rete, eventualmente non unificate, i costi connessi con la permanenza di tale segmentazione, prevedendo al contempo incentivi per i partecipanti all'unificazione.

Richiesta di indirizzi di politica sociale

Le misure adottate dall'Autorità in materia tariffaria nel settore dell'energia elettrica danno luogo, tra l'altro, a un progressivo riallineamento ai costi dei corrispettivi di fornitura: ciò determina la necessità di definire anche il regime di tariffe agevolate. Considerando il rilievo di un tale regime nel quadro delle politiche economiche e sociali, nel febbraio 2004 l'Autorità ha inviato una richiesta al Governo per il rilascio di indirizzi riguardanti i requisiti di accesso, l'entità delle agevolazioni e la riallocazione degli oneri, da emanarsi nell'ambito del successivo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Risposta al documento per la consultazione sull'emission trading

A fine aprile 2004 il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle attività produttive, emanava un documento per la consultazione relativo alla metodologia di assegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo 2005-2007, secondo le modalità esposte dalla Direttiva europea 2003/87/CE del 13 ottobre 2003. Le quote assegnate ai singoli impianti, ai sensi della Direttiva, sono contestuali al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. A partire dal 2005, gli operatori non potranno eccedere tale tetto di emissione a meno di comprare diritti di emissioni da altri operatori che abbiano conseguito una riduzione delle emissioni rispetto alle quote assegnate.

Il documento per la consultazione è preliminare alla presentazione, in Commissione europea, del piano di allocazione nazionale con il quale ogni stato membro identifica il volume totale di quote di emissione assegnate a ciascun settore coperto dalla Direttiva, e le modalità di assegnazione ai singoli impianti di produzione.